

SINDACO

COMUNE DI AREZZO

INTERROGAZIONE URGENTE AL SINDACO EX ART. 33 COMMA 1 STATUTO COMUNALE

Il sottoscritto Donato Caporali, nell'interesse della collettività della Città di Arezzo

PREMESSO CHE

- La querela sporta dall'amministrazione comunale, contro il quotidiano online Informarezzo in persona del suo redattore in persona di Paolo Casalini firmata dallo stesso sindaco, quale responsabile primo del corpo della municipale e come rappresentante legale dello stesso. Suddetta querela fondata su trafiletto anonimo comparso in uno dei tanti commenti a margine degli articoli del quotidiano online recante la parola "Banditi", certo nella forma (era infatti una parola che urlavano i piloti della RAF quando vedevano il nemico: BANDITI), nella sostanza forse era diffamatoria, anche se poteva essere indirizzata benissimo a coloro che viaggiano senza assicurazione.
- Il quotidiano online Informarezzo appena ha avuto notizia del commento, ha potuto controllare e per non far perdurare il reato, ho provveduto alla sua immediata cancellazione.
- La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che la possibile consultazione di informazioni in internet, non trasforma di per sé tali mezzi di comunicazione in stampa. La Suprema Corte ne deduce che il direttore di un giornale on-line sia assimilabile al provider, oppure al coordinatore di un blog, con espresso riferimento quindi alla mancata possibilità di essere chiamato a rispondere del reato di diffamazione quando è compiuto da terzi.

In questa sentenza, la Suprema Corte evidenzia come si possa parlare di "stampa in senso giuridico" qualora sussistano due condizioni imprescindibili: deve esservi una riproduzione tipografica ed il prodotto di tale attività debba essere destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico. Di conseguenza, per i giudici di legittimità, non è possibile applicare quanto previsto dall'art. 57 c.p. al direttore di un giornale on-line non potendo lo stesso rispettare il precetto normativo visto che non è riscontrabile il collegamento psichico tra le condotte del soggetto astrattamente punibile e l'evento verificatosi e lo stesso nesso di causalità.

Risulta interessante sottolineare come nella sentenza venga evidenziata l'impossibilità di estendere la disciplina dell'art. 57 c.p., norma che, giova ricordarlo, si riferisce esclusivamente alla informazione diffusa tramite carta stampata, anche in considerazione della "implicita voluntas legis, atteso che, da un lato, risultano pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilità ex art.

57 c.p. al direttore del giornale telematico (il che costituisce ulteriore riprova che ad oggi tale responsabilità non esiste), dall'altro va pur rilevato che il legislatore è effettivamente intervenuto, negli ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare sul punto".

A definitiva conclusione, arriva sempre la Suprema Corte con la sentenza 44126/11, con la quale viene sottolineato nuovamente il principio giurisprudenziale secondo cui non è possibile applicare la disciplina prevista dall'art. 57 c.p. al periodico on-line, con l'espressa conseguenza che il direttore di tale testata non possa rispondere quindi di omesso controllo, necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione aggravata perpetrato attraverso la pubblicazione di un commento lesivo della dignità altrui da parte di un lettore.

CONSIDERATO CHE

- Ancora non è stata assunta da parte dell'amministrazione comunale delibera di nomina di un legale a cui affidare incarico in merito alla querela.

CHIEDE

Cosa ne pensa il Consigliere Angelo Rossi, libertario membro della maggioranza e componente del Consiglio Comunale, nonché ex-membro di redazione del quotidiano online Informarezzo. Di riconsiderare, da parte dell'amministrazione comunale la querela in oggetto e di procedere al suo ritiro, premesso una più attenta e ponderata valutazione dell'accaduto

Arezzo li 17/03/2016

In fede

Gruppo Consiliare Partito Democratico Arezzo
Gruppo Consiliare Arezzo In Comune